

## IN QUESTO NUMERO

1. Decreto "Sostegni Ter" D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.
2. INPS: proroga agevolazioni per assunzioni "Under 36", "Incentivo donne" e "Decontribuzione Sud".
3. Patronato Enapa: Padri lavoratori dipendenti: Congedo obbligatorio e Facoltativo per maternità.
4. Imposte e tasse - Credito d'imposta "Formazione 4.0".
5. Arretrati di retribuzione - Chiarimenti Agenzia delle Entrate.
6. Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli Anno 2022.
7. Patronato Enapa: Maternità lavoratrici autonome (+ tre mesi di indennità).

\*\*\*\*\*



### 1) Decreto "Sostegni Ter" D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.

Con il provvedimento c.d. "Sostegni Ter" è stata data risposta alla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive. Di seguito le principali misure di carattere fiscale.

#### **- Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili**

La norma prevede l'estensione temporale del credito d'imposta di cui all'articolo 28, del D. L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") in favore delle imprese del settore turistico (compresi gli agriturismi) in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tale credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Per accedere al beneficio gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», previsti

per gli aiuti di Stato. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

#### **- Piano transizione 4.0**

E' stata ritoccata la disciplina sul credito d'imposta 4.0 per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. Viene, infatti stabilito che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

#### **- Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche**

Con modifiche agli artt. 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 sono introdotte ulteriori misure di contrasto all'utilizzo illegale delle cessioni dei crediti d'imposta per l'effettuazione dei lavori edilizi e altri bonus (Superbonus del 110%, ecobonus, ristrutturazione edilizie, ecc.).

Più in particolare, è limitata la facoltà di successive cessioni dei crediti o dello sconto in fattura dopo la prima cessione, ed è prevista un'apposita norma transitoria con la quale per i crediti ceduti precedentemente al 7 febbraio p.v. (indipendentemente dal numero di precedenti cessioni), i cessionari possono effettuare esclusivamente un'ulteriore cessione a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sul punto, si fa presente che l'Agenzia Entrate, con comunicato stampa del 3 febbraio u.s. ha prolungato il suddetto termine al 16 febbraio p.v. La norma, infine, dispone la nullità dei contratti di cessione dei suddetti crediti d'imposta conclusi in violazione del limite delle cessioni plurime.

#### **- Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**

Si interviene con alcune misure di diversa natura a favore di alcune particolari attività economiche colpite dalla pandemia.

Di interesse per il settore agricolo, è stato modificato l'art. 1-ter del decreto legge n. 73/2021 (c.d. "decreto sostegni bis") destinato ad indennizzare le imprese del settore "matrimoni" (*wedding*), intrattenimento e comparto Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) mediante corresponsione di contributi a fondo perduto in misura proporzionale al calo di fatturato subito dalle imprese nel 2020 rispetto al 2019.

La modifica prevede uno stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro per interventi a favore di imprese che hanno ridotto i ricavi nel 2021 in misura non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

## 2) INPS: proroga agevolazioni per assunzioni “Under 36”, “Incentivo donne” e “Decontribuzione Sud”.

La Commissione europea, con recente decisione (datata 11 gennaio 2022 - decisione C(2022) 171 final), ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed applicabili per i casi di assunzione di alcune specifiche categorie quali i giovani di età non superiore a 36 anni, i soggetti cui è applicabile il c.d. “incentivo donne” e le misure inerenti la “Decontribuzione sud”; la proroga è valevole a tutto il 30 giugno 2022, termine finale di operatività del “Temporary Framework”.

Tutti gli aiuti sopra accennati erano stati consentiti, in ragione dell'emergenza sanitaria, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework)” risultando applicabili solo previa autorizzazione da parte della Commissione Europea.

L'INPS ([messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022](#)) conseguentemente ha diramato le istruzioni; gli sgravi contributivi previsti trovano quindi applicazione per le assunzioni, le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti precedentemente stipulati a termine di giovani “under” 36 o di donne svantaggiate a condizione che tali situazioni si perfezionino nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022; anche le norme in materia di Decontribuzione Sud verranno applicate a tutto il mese di giugno 2022.



Nel messaggio INPS si precisa, in specie per le agenzie di somministrazione, ovviamente per i lavoratori assunti al fine della collocazione presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) che, anche per la “Decontribuzione Sud” (in analogia alle altre due casistiche, esonero giovani ed esonero donne) alla data di assunzione/trasformazione dovrà essere abbinato il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri).

da utilizzatrice, nel formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri).

In ordine alla agevolazione prevista per l'assunzione e/o trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a donne di qualsiasi età che svolgano le proprie attività lavorative in settori economici per i quali sia verificata una accentuata disparità occupazionale di genere e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*”, ai fini della individuazione dei settori e delle professioni, ci si dovrà riferire al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (emesso sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze - MEF) del 17 dicembre 2021, n. 402.

Da notare come la Commissione europea, in occasione della emanazione della nuova norma, abbia previsto l'aumento del massimale degli aiuti temporanei (sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020) stabiliti in:

- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



### **3) Patronato Enapa: Padri lavoratori dipendenti: Congedo obbligatorio e Facoltativo per maternità.**

La legge di Bilancio 2022 ha reso definitivo e stabilizzato, a decorrere dal 2022 il congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti confermando la durata di 10 giorni del congedo obbligatorio ed 1 giorno per il congedo facoltativo, quest'ultimo da usufruirsi previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Il congedo obbligatorio e facoltativo sono fruibili dal padre entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Devono fare apposita domanda all'Inps i lavoratori ai quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto mentre nessuna domanda all'Inps per i lavoratori ai quali l'indennità è anticipata dal datore di lavoro. In questo caso il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi.

Il nostro Patronato Enapa è a disposizione degli interessati per le informazioni e relative domande.  
(R. Donati)

\*\*\*\*\*

### **4) Imposte e tasse - Credito d'imposta "Formazione 4.0".**

Recenti normative (Art. 1, commi da 210 a 217, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e art. 1, comma 1064, Legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevedono agevolazioni per le aziende che intendano programmare attività formative allo scopo di attuare, al proprio interno, azioni organizzative di ristrutturazione digitale, utilizzando le opportunità di accesso al "**Credito di Imposta per la Formazione**" in vigore a tutto il 31 dicembre 2022. In particolare si tratta di accedere ad un credito di imposta introdotto nell'ambito del "Piano nazionale Impresa 4.0".

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie aziendali utilizzate. La definizione di impresa ammessa dalla norma è



alquanto larga, legata alla stabilità dell'insediamento nel paese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Le aziende per essere ammesse debbono aver rispettato le norme di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva.

Le misure sono rivolte ad attività formative in favore del personale dipendente computandosi il credito di imposta in rapporto alla dimensione aziendale, al costo orario ed alle ore di formazione effettuate. Il credito di imposta, che l'impresa potrà ottenere, è pari al 50% del costo orario del dipendente per il numero delle ore per ciascun dipendente, unitamente al 50% dei costi sostenuti dall'azienda in ragione delle docenze, per l'organizzazione della formazione, materiale didattico, e quanto altro previsto.

La norma riconosce l'accesso ai benefici in relazione alle attività formative, rinvenibili anche per gli operatori economici del settore agricolo e agroalimentare quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono ammesse al beneficio del credito d'imposta, in rapporto alle ore di formazione le spese sostenute per la formazione del personale dipendente, le spese del personale che partecipa alla formazione, comprese le spese correlate, amministrative, locazione, spese generali, le spese per i formatori, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti per le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, in proporzione all'utilizzo nell'ambito della iniziativa di formazione, i costi di consulenza per i progetti formativi, i costi del personale aziendale che svolga funzioni di docente o tutor.

Previsti per l'ammissione dei costi ai fini del credito, oneri certificativi (da allegare al bilancio dell'impresa); tale onere non si applica alle aziende che già sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio. Previsto anche un ulteriore credito di imposta (non superiore al minore tra il costo sostenuto per la certificazione ed euro 5.000) per le aziende non soggette all'obbligo di revisione dei bilanci, fermi restando i limiti massimi ammissibili.

Onde accedere alla misura agevolatrice le imprese dovranno predisporre e conservare una relazione illustrativa delle attività di formazione effettuate, la relativa documentazione contabile e amministrativa, i registri nominativi propri delle attività formative svolte sottoscritti dai docenti o dai formatori esterni, dai dipendenti partecipanti.

Le imprese infine hanno l'onere di inviare una comunicazione (in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it)) al Ministero dello Sviluppo Economico, per consentire la valutazione complessiva (andamento, diffusione ed efficacia delle misure adottate) utilizzando il modello ministeriale approvato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

La comunicazione deve essere trasmessa, per le attività e le spese sostenute nei periodi d'imposta 2021 e 2022, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e riferita a ciascun periodo d'imposta. Il mancato invio non compromette l'accesso alle agevolazioni.

Per accedere al **credito di imposta** l'impresa dovrà inoltre predisporre un piano formativo corrispondente al fabbisogno dell'azienda, sottoscrivere specifici accordi con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, attribuire la gestione delle attività formative ad enti formativi (soggetti o enti di formazione accreditati nella Regione o Provincia autonoma dove l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, Università, pubbliche o private e/o strutture collegate, soggetti accreditati con i fondi interprofessionali,

soggetti dotati della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, ITS (istituti tecnici specialistici). La norma prevede limiti di fruizione del credito così definiti: micro e piccole imprese: 50% delle spese con un limite annuale di € 300.000; medie imprese: 40% delle spese con un limite annuale di € 250.000; grandi imprese: 30% delle spese con un limite annuale di € 250.000. Previsti incrementi nel credito (60%) per la formazione in favore di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Le aziende dovranno segnalare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si sono sostenute le spese e anche successivamente sino alla conclusione dell'utilizzo; il predetto credito di imposta si utilizza in compensazione (codice tributo 6897), con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello nel quale l'azienda ha sostenuto le spese ammissibili.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## 5) Arretrati di retribuzione - Chiarimenti Agenzia delle Entrate.

A seguito di un interpello, l'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 49/2022, ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione.

Il quesito era relativo alla corresponsione da parte dell'ente esponente, ai propri dipendenti, in qualità di sostituto d'imposta, di alcuni emolumenti denominati in vario modo: "premio di risultato", "indennità di responsabilità" e "incremento di efficienza aziendale" e tutti riferibili ad accordi intercorsi e stigmatizzati in un atto normativo interno.

Il "**premio di risultato**" risulta assegnato "in funzione del contributo apportato ai risultati conseguiti dall'unità di appartenenza"; l'importo del "premio di risultato" e la ripartizione tra le diverse unità organizzative, sono stabiliti annualmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con delibera dell'ente esponente, "sentite le organizzazioni sindacali", tale premio è a corresponsione "posticipata".

L'"**indennità di responsabilità**" spetta viceversa a specifiche figure apicali, in ragione del "positivo riscontro del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nella misura stabilita con delibera...., sentite le organizzazioni sindacali". A differenza del "premio di risultato", per l'"indennità di responsabilità", l'erogazione non presuppone necessariamente uno specifico provvedimento da parte dell'Istante, a meno che non intervenga una variazione degli importi inizialmente stabiliti.

Relativamente all'"**incremento efficienza aziendale**", si noti come la somma da corrispondere al personale sia conteggiata applicando il parametro percentuale concordato annualmente con i sindacati alla voce retributiva "stipendio annuo lordo", secondo le tabelle in vigore al primo gennaio dell'anno di riferimento del compenso e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta dal dipendente.

Sulla base degli elementi forniti, il parere dell'Agenzia (richiamando l'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, nonché le circolari 23/1997, 55/E/2001 e la risoluzione 43/E/2004) si può così riassumere e ciò in particolare rispetto alla applicabilità della tassazione separata.

Secondo l'Agenzia, le situazioni rilevanti ai fini della applicazione della (più favorevole) tassazione separata sono:

- a)** quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- b)** quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Quando ricorre una delle cause giuridiche (ex art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR) e cioè il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti», non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il "ritardo" è determinato da circostanze di fatto.

La prassi dell'Agenzia trova applicazione quando l'erogazione degli emolumenti al personale avvenga in "ritardo" successivamente all'anno di riferimento.

Valutando il caso concreto, l'Agenzia, pertanto, ritiene che, relativamente al premio di produttività ed alla indennità di responsabilità, essendo la corresponsione normata dal regolamento interno ed, in particolare, tenendo conto che "la norma prevede che entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'ente determini con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali, l'importo complessivo destinato al premio di risultato dell'anno precedente, nonché la ripartizione dell'importo complessivo tra le diverse unità organizzative", le somme "fisiologicamente" corrisposte, per i motivi innanzi detti, nell'anno successivo rispetto a quello di maturazione siano da assoggettarsi a tassazione ordinaria.

Le somme riconosciute in relazione all'"incremento di efficienza aziendale", risultano secondo l'Agenzia delle Entrate, "una forma di compenso dell'anno in corso, in quanto spettante al personale secondo "la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente" legittimandosi anche in questo caso la applicazione della tassazione ordinaria, in quanto, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del regolamento interno, che già prevede la corresponsione delle somme anche nell'anno successivo a quello di maturazione, non essendo perciò ravvisabile anche in tale fattispecie la circostanza del "ritardo", cui conseguirebbe eventualmente l'applicazione della tassazione separata.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*

## 6) Autorizzazioni per nuovi impianti viticoli Anno 2022.



Si informa che è aperto il bando per richiedere le **autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2022**, la scadenza è fissata al 31 marzo prossimo.

La Regione non ha modificato i parametri dello scorso anno, ovvero massimo un ha di superficie richiedibile e priorità esclusivamente per le aziende che aderiscono al biologico da almeno 5 anni

(A. Caprara)

## 7) Patronato Enapa: Maternità lavoratrici autonome (+ tre mesi di indennità).

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto dal 1° gennaio 2022 ulteriori tre mesi di indennità a decorrere dalla fine del periodo di maternità a particolari condizioni di situazione reddituale a favore delle:

- Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps
- Lavoratrici iscritte alle Gestioni Autonome Inps ( Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti e IAP )
- Libere professioniste iscritte alle specifiche casse Previdenziali di appartenenza.



Si ricorda che già le previgenti disposizioni prevedono per le lavoratrici autonome, fra le quali rientrano le **coltivatrici dirette** e le **imprenditrici agricole professionali**, iscritte alla gestione Inps ed in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità è riconosciuta una indennità per maternità obbligatoria dai due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi, pari all'80 % della retribuzione giornaliera stabilita.

L'indennità prevista per la lavoratrice autonoma spetta anche al padre lavoratore autonomo in caso di decesso o grave infermità della madre, ovvero abbandono, nonché nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

**Per avere diritto agli ulteriori tre mesi di indennità è richiesto che il reddito fiscalmente dichiarato l'anno precedente l'inizio del periodo di maternità ( anno civile 1° gennaio- 31 dicembre) sia inferiore a euro 8.145.**

**Per richiedere gli ulteriori tre mesi è necessario presentare domanda all'Inps.**

In caso di indennizzo degli ulteriori tre mesi di cui trattasi, l'eventuale congedo parentale (maternità facoltativa) per le lavoratrici autonome, pari a tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Il nostro Patronato Enapa è a disposizione delle interessate per le informazioni in merito e l'inoltro delle domande all'Inps.

(R. Donati)